Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 5 NOVEMBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 ottobre 1982, n. **41.**

Legge 7 agosto 1982, n. 516, di conversione del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

(5240)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1982, n. 806.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in architettura e del corso di laurea in urbanistica;

Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Considerata l'opportunità di spostare le discipline « restauro architettonico », « restauro urbano » e « teoria del restauro » dall'area progettuale architettonica all'area storico-critica, cui esse afferiscono;

Considerata l'opportunità di mutare la denominazione dell'area storico-critica in quella di « area storico-critica e del restauro »;

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione del corso di laurea in urbanistica (tabella XXX-*bis*) in quella di pianificazione territoriale ed urbanistica;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in architettura di cui alla tabella XXX, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995, è sostituito da quello stabilito dalla tabella XXX annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il corso di laurea in urbanistica — tabella XXX-*bis*, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009 — muta denominazione in quella di « pianificazione territoriale ed urbanistica », il cui ordinamento è stabilito dalla tabella XXX-*bis* annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione. Pertanto, l'ordinamento di cui alla tabella XXX-*bis*, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009, deve intendersi soppresso.

Art. 3.

Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del presente decreto, gli ordinamenti didattici per il conseguimento della laurea in architettura e della laurea in urbanistica saranno modificati, per ciascuna università o istituto universitario, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nelle presenti tabelle e quelle già nelle tabelle XXX e XXX-*bis*, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nelle allegate tabelle.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui alle allegate tabelle, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 52

TABELLA XXX

LAUREA IN ARCHITETTURA

Durata del corso degli studi: 5 anni.

Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano per aree disciplinari.

Le aree disciplinari sono le seguenti:

1) area progettuale architettonica;
2) area della progettazione territoriale ed urbanistica;
3) area storico-critica e del restauro;
4) area tecnologica;
5) area impiantistica;
6) area fisico-matematica;
7) area della scienza e tecnica delle costruzioni;
8) area socio-economica;
9) area della rappresentazione.

Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi:

progettazione architettonica;
tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;
tecnologico;
urbanistico.

Altri indirizzi potranno essere proposti dalle singole facoltà secondo le procedure previste dal vigente ordinamento didattico.

L'ammissione all'esame di laurea avviene dopo il superamento degli esami nelle annualità previste dallo statuto per la parte relativa alla facoltà; il numero complessivo di dette annualità non può essere né inferiore a ventisette né superiore a trenta. Lo studente è, comunque, tenuto a frequentare lezioni, seminari ed esercitazioni come previsti nel manifesto annuale di ciascuna facoltà.

La scelta delle discipline per i piani di studio dovrà adeguarsi ai seguenti criteri:

nove discipline annuali, le prime indicate per ciascuna area (1-9) sono fondamentali per tutte le facoltà;

nove discipline annuali, attinte dalle singole aree nel numero indicato più sotto, sono caratterizzanti il corso di laurea e sono specificate negli statuti per la parte relativa alla facoltà; un terzo delle suddette discipline può essere diversamente specificato, in funzione degli indirizzi attivati, nel manifesto annuale della facoltà.

Le rimanenti discipline annuali individuano un indirizzo: esse andranno attinte dalle singole aree nel numero indicato più sotto. Il manifesto annuale delle facoltà indicherà i titoli delle discipline di ciascuna area propria dell'indirizzo attivato.

Il numero complessivo delle annualità caratterizzanti il corso di laurea deve essere così costituito:

tre annualità dall'area 1 progettuale architettonica;
una annualità dall'area 2 della progettazione territoriale ed urbanistica;
due annualità dall'area 3 storico-critica e del restauro;
una annualità dall'area 4 tecnologica;
una annualità dall'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dall'area 8 socio-economica.

Il numero complessivo delle annualità individuanti l'indirizzo di progettazione architettonica deve essere così costituito:

tre annualità dall'area 1 progettuale architettonica;
una annualità dall'area 2 della progettazione territoriale ed urbanistica;
una annualità dall'area 3 storico-critica e del restauro;
una annualità dall'area 4 tecnologica;
due annualità dall'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Il numero complessivo delle annualità individuanti l'indirizzo tutela e recupero del patrimonio storico architettonico deve essere così costituito:

due annualità dall'area 1 progettuale architettonica;
una annualità dall'area 2 della progettazione territoriale ed urbanistica;
tre annualità dall'area 3 storico-critica e del restauro;
una annualità dall'area 4 tecnologica;
una annualità dall'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Il numero complessivo delle annualità individuanti l'indirizzo tecnologico deve essere così costituito:

una annualità dall'area 1 progettuale architettonica;
una annualità dall'area 3 storico-critica e del restauro;
tre annualità dall'area 4 tecnologica;
una annualità dall'area 5 impiantistica;
una annualità dall'area 6 fisico-matematica;
una annualità dall'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Il numero complessivo delle annualità individuanti l'indirizzo urbanistico deve essere così costituito:

tre annualità dall'area 2 della progettazione territoriale e urbanistica;
una annualità dall'area 3 storico-critica e del restauro;
una annualità dall'area 4 tecnologica;
una annualità dall'area 6 fisico-matematica;
due annualità dall'area 8 socio-economica;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Nella parte dello statuto relativa a ciascuna facoltà saranno indicate le propedeuticità e le eventuali iterazioni.

ELENCO DELLE DISCIPLINE

1) *Area progettuale architettonica* (12 discipline):

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica.

Area della progettazione territoriale e urbanistica (15 discipline):

urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi di sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità).

3) *Area storico-critica e del restauro* (13 discipline):

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro.

4) *Area tecnologica* (13 discipline):

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione.

5) *Area impiantistica* (5 discipline):

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione dell'energia.

6) *Area fisico-matematica* (9 discipline):

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni* (9 discipline):

statica;
consolidamento ed adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;

geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità).

8) *Area socio-economica* (8 discipline):

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale.

9) *Area della rappresentazione* (10 discipline):

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia.

Lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

TABELLA XXX-*bis*

LAUREA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Durata del corso degli studi: 5 anni.

Gli insegnamenti propri del corso di laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica si articolano per aree disciplinari. Le aree disciplinari sono le seguenti:

1) area della progettazione territoriale ed urbanistica;
2) area progettuale architettonica;
3) area storico-critica e del restauro;
4) area tecnologica;
5) area impiantistica;
6) area fisico-matematica;
7) area della scienza e tecnica delle costruzioni;
8) area socio-economica;
9) area della rappresentazione.

Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi:

pianificazione territoriale;
pianificazione urbanistica.

Altri indirizzi potranno essere proposti dalle singole facoltà secondo le procedure previste dal vigente ordinamento didattico.

L'ammissione all'esame di laurea avviene dopo il superamento degli esami nelle annualità previste dallo statuto per la parte relativa alla facoltà: il numero di dette annualità non può essere né inferiore a ventisette né superiore a trenta. Lo studente é comunque tenuto a frequentare lezioni, seminari ed esercitazioni come previsto dal manifesto annuale della facoltà.

La scelta delle discipline per i piani di studio dovrà adeguarsi ai seguenti criteri:

nove discipline annuali, le prime indicate per ciascuna area (1-9) sono fondamentali per ciascuna facoltà;

nove discipline annuali, attinte dalle singole aree nel numero indicato più sotto, sono caratterizzanti il corso di laurea e sono specificate negli statuti per la parte relativa alla facoltà; un terzo delle suddette discipline può essere diversamente specificato, in funzione degli indirizzi attivati, nel manifesto annuale delle facoltà.

Le rimanenti discipline annuali individuano un indirizzo: esse andranno attinte dalle singole aree nel numero indicato più sotto. Il manifesto annuale delle facoltà indicherà i titoli delle discipline, in ciascuna area, relative all'indirizzo attivato.

Il numero complessivo delle annualità caratterizzanti il corso di laurea deve essere così costituito:

quattro annualità dall'area 1 della progettazione territoriale e urbanistica;
una annualità dall'area 3 storico-critica e del restauro;
una annualità dall'area 5 impiantistica;
una annualità dall'area 6 fisico-matematica;
una annualità dall'area 8 socio-economica;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Il numero complessivo delle annualità individuanti l'indirizzo di pianificazione territoriale deve essere così costituito:

tre annualità dall'area 1 della progettazione territoriale e urbanistica;
una annualità dall'area 2 progettuale architettonica;
una annualità dall'area 4 tecnologica;
una annualità dall'area 6 fisico-matematica;
due annualità dall'area 8 socio-economica;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Il numero complessivo delle annualità individuanti l'indirizzo di pianificazione urbanistica deve essere così costituito:

tre annualità dall'area 1 della progettazione territoriale e urbanistica;
una annualità dall'area 2 progettuale architettonica;
una annualità dall'area 4 tecnologica;
una annualità dall'area 6 fisico-matematica;
due annualità dall'area 8 socio-economica;
una annualità dall'area 9 della rappresentazione.

Nella parte dello statuto relativa a ciascuna facoltà saranno indicate le propedeuticità e le eventuali iterazioni.

ELENCO DELLE DISCIPLINE

1) *Area della progettazione territoriale e urbanistica* (19 discipline):

fondamenti di urbanistica;
urbanistica;
analisi di sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
diritto e legislazione ambientale;
diritto regionale e degli enti locali;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
progettazione del territorio (1ª annualità);
progettazione del territorio (2ª annualità);
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teorie dell'urbanistica (1ª annualità);
teorie dell'urbanistica (2ª annualità);
teorie e tecniche della pianificazione.

1) *Area progettuale architettonica* (7 discipline):

caratteri tipologici dell'architettura;
arte dei giardini;
composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica;
teoria dei modelli per la progettazione.

3) *Area storico critica e del restauro* (15 discipline):

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della cartografia;
storia della città e del territorio;

storia della critica e della letteratura architettonica;
storia del paesaggio urbano e rurale;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro.

4) *Area tecnologica* (9 discipline):

cultura tecnologica della progettazione;
tecnologia dell'architettura;
ergonomia;
igiene ambientale;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecniche ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale.

5) *Area impiantistica* (5 discipline):

fisica tecnica e impianti;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani e territoriali;
infrastrutture di viabilità e trasporto;
ubicazione e distribuzione della produzione dell'energia.

6) *Area fisico-matematica* (12 discipline):

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
modelli matematici per la programmazione territoriale;
statistica applicata;
teoria dei sistemi.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni* (7 discipline):

statica;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni.

8) *Area socio-economica* (11 discipline):

economia urbana e regionale (1ª annualità);
economia urbana e regionale (2ª annualità);
antropologia culturale;
demografia;
econometria;
economia dei trasporti;
economia politico-agraria;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
tecniche economiche e finanziarie della programmazione.

9) *Area della rappresentazione* (10 discipline):

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
rappresentazione dei fenomeni territoriali;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
topografia.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Sora.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sora (Frosinone) è rimasto inadempiente in ordine all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Essendo trascorso il termine fissato dalla legge per l'adozione del predetto documento contabile la sezione di Frosinone del Co.Re.Co., con provvedimento del 22 maggio 1982, ha nominato un commissario con l'incarico di convocare il consiglio comunale inadempiente.

Detto commissario con deliberazione n. 303 in data 25 maggio 1982, notificata a tutti i consiglieri, ha provveduto a convocare quel civico consesso per il giorno 4 giugno 1982 con formale avvertenza, notificata ai singoli consiglieri, che in caso di inadempienza entro il termine di trenta giorni da tale data, si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio in via sostitutiva tramite apposito commissario con il conseguente scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Nelle sedute del 4 giugno e 4 luglio 1982 il consiglio comunale non approvava il bilancio. Pertanto la sezione competente del Co.Re.Co., essendo infruttuosamente scaduto il termine all'uopo assegnato al consiglio comunale per deliberare il bilancio, con provvedimento 26710 in data 13 luglio 1982 nominava un apposito commissario *ad acta* con il compito di deliberare l'importante documento contabile.

Avendo il consiglio comunale omesso di provvedere nei termini previsti all'approvazione del bilancio di previsione 1982, nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sora (Frosinone), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Riondino.

Roma, addì 18 ottobre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sora (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sora (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Riondino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982

PERTINI

ROGNONI

(5261)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1982.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1982, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto n. 258401 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5262)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento, ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale n. 258405 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il proprio decreto, in data 31 agosto 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5263)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42, riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258400 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari all'8,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5264)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni dalla Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5265)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento stesso;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 19 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni dalla Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982 con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5266)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi, per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5267)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate, ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista di fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 246 del 17 settembre 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre settembre-ottobre 1982 nella misura del 20,90 % e che detto tasso è composto:

18,90 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 % il tasso di riferimento è pari al 20,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5268)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982 con cui è stato fissato nella misura del 18,70 % il costo medio della raccolta per il bimestre settembre-ottobre 1982 e stabilito la commissione per l'anno corrente pari all'1,75 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre novembre-dicembre 1982.

Tenuto conto della commissione dell'1,75 % il tasso di riferimento per il bimestre in questione risulta pari al 20,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

(5269) *Il Ministro*: ANDREATTA

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1982, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, relative, tra l'altro,

alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 27,75 % e che detto tasso è composto:

a) 18,60 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo di provvista è pari al 18,70 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,85 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15 %, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre novembre-dicembre 1982, si ragguaglia al 20,85 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5270)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1982, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge « 153 » nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75 % e che detto tasso è composto:

a) 18,60 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo di provvista è pari al 18,70 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,85 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15 %, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre novembre-dicembre 1982, si ragguaglia al 20,85 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5271)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, reg. n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, reg. n. 14 Tesoro, foglio n. 225 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1982, il costo della provvista è pari al 18,90 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %; il tasso di riferimento è pari al 20,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5272)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, reg. n. 10 Tesoro, foglio n. 195 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, reg. n. 14 Tesoro, foglio n. 221 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per

il bimestre settembre-ottobre 1982, il costo della provvista è pari al 18,90 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia, in conformità alle cennate disposizioni, ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 20,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5273)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il qu si stabilisce che la commissione potrà variare, anno anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblic nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferime da applicare alle operazioni di credito agevolato prev dalle suddette norme legislative è stato determinato, il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fo sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva r nosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblic nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo della pı vista è pari al 18,90 % e che, di conseguenza, il ta di riferimento, tenuto conto della commissione, è p al 20,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comu cato, in conformità alle cennate disposizioni, che costo medio di provvista dei fondi, per il settore in c stione, calcolato con i criteri indicati dai decreti in d 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,95 % pe bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, qu di, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le ope zioni creditizie previste dalle norme indicate in p messa è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dic bre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione 2 %, il tasso di riferimento è pari al 20,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazze Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATT

(5274)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novem dicembre 1982, alle operazioni di credito all'esportazi previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 mag 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazion sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblic nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. del 27 gennaio 1978, concernente norme per la de minazione del tasso di riferimento da applicare operazioni di credito agevolato previste dalla le predetta;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decr del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti 18 giugno 1981, reg. n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e p

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,70 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo della provvista è pari al 18,90 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,65 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 20,70 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5275)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, reg. n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, reg. n. 14 Tesoro, foglio n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1982 il costo della provvista è pari al 18,90 % e che di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 20,95 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5276)

DECRETO 28 ottobre 1982.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre novembre-dicembre 1982, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 agosto 1980, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, reg. n. 14 Tesoro, foglio n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,20% e che detto tasso è così composto:

a) 18,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 246 del 7 settembre 1982, con il quale si è stabilito che, per il bimestre settembre-ottobre 1982, il costo della provvista è pari al 18,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,45%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa, è pari al 18,70 % per il bimestre novembre-dicembre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(5277)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 settembre 1982.

Attribuzione alla regione Calabria della somma di lire 9.925.197.815 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 400, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Calabria la somma di lire 634.689.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Viste le dichiarazioni n. 10196 del 14 giugno 1982 e n. 11632 del 12 luglio 1982, entrambe rese dall'assessore competente della regione Calabria, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente di L. 8.824.000.000 sulle disponibilità 1979 e di L. 3.290.000.000, di cui lire 2.188.802.185 sul 1978 - II programma e L. 1.101.197.815 sul 1979;

Considerato che l'importo complessivo di lire 9.925.197.815 richiesto sulle disponibilità 1979 trova copertura nei corrispondenti fondi disponibili;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 9.925.197.815 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1982

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 107

(5210)

DECRETO 14 settembre 1982.

Attribuzione alla regione Calabria della somma di lire 2.188.802.185, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - 1° provvedimento);

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 113 della legge di bilancio n. 88/79 il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 375, con il quale, fra l'altro, è assegnata alla regione Calabria la somma di L. 158.672.250 quale anticipo del 5% — 1978 — secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 11632 del 12 luglio 1982, resa dall'assessore competente della regione Calabria, ai sensi dell'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo complessivo di L. 3.290.000.000 — relativamente al secondo programma triennale — di cui L. 2.188.802.185 sull'esercizio 1978 e L. 1.101.197.815 sull'esercizio 1979;

Considerato che l'importo complessivo sopra richiesto trova copertura: per l'importo di L. 2.188.802.185 sulla disponibilità 1978 esaurendole e per l'importo di lire 1.101.197.815 sulle disponibilità 1979;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 2.188.802.185, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1982

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 106

(5211)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « IM.P.EC. » a r.l., in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « IM.P.EC. » a r.l., con sede in Frosinone, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « IM.P.EC. » a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Mauro Marè in data 6 novembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Lombardi, nato a Vittorito (L'Aquila) il 29 febbraio 1948, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(5290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 191621 del 3 novembre 1982 praticabili dall'8 novembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura .	»	461
Petrolio agricoltura .	»	450
Gasolio pesca e piccola marina .	»	427
Petrolio pesca e piccola marina .	»	417
Olio combustibile ATZ .	L./kg	322
Olio combustibile BTZ .	»	354

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	559	562	565	568	571
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	476	479	482	485	488

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5323)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione - INCO, con sede in Praia a Mare, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin di Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pai di Lecce 1 S.p.a. con sede in Lecce, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vitivinicola De Sanctis di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco Industrie alimentari di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce S.p.a. con sede in Lecce, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Club 3 di Roma, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore

dei lavoratori dipendenti dal condominio di via F.sco Pinto n. 46, Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam - Società industria conserve alimentari meridionali con stabilimento in S. Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 7 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Pomigliano d'Arco per i lavori relativi al raddoppio della linea circunvesuviana Napoli-Pomigliano d'Arco, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Pomigliano d'Arco per i lavori relativi al raddoppio della linea circunvesuviana Napoli-Pomigliano d'Arco, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale - Nisi di Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265 tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto: dalla s.s. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivig Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivig Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 12 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni in cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivig Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 12 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni in cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivig Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni in cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil - stabilimento di Agrigento (ex Keramos) ora Lamberti S.p.a. con sede in Palermo, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil - stabilimento di Agrigento (ex Keramos) ora Lamberti S.p.a. con sede in Palermo, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipra con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e S. Giorgio (Torino),

è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco Industrie alimentari di Bari, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vitivinicola De Sanctis di Roma, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco sud di Frosinone, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco sud di Frosinone, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto in Torino, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavortori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto in Torino, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Manifatture Giulia di Giulianova (Teramo) è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SILPA di Castellalto (Teramo) è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino, stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali di tutta Italia, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena Sud, con sede e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 22 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia) è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arancio Ferdinando di Grugliasco (Torino) è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arancio Ferdinando di Grugliasco (Torino) è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. Lo Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Italsud di Corato (Bari) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1982 al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerolinee Itavia, con sede in Catanzaro, unità di Roma, Catania, Palermo, Cagliari, Cosenza, Catanzaro Crotone, S. Eufemia, Lamezia, Ancona Pescara, Bologna Pisa, Treviso, Milano e Bergamo, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 28 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1459,050	1459,050	1459,10	1459,050	1459 —	1459 —	1458,950	1459,050	1459,050	1459,05
Dollaro canadese	1189 —	1189 —	1190 —	1189 —	1182 —	1189 —	1188,300	1189 —	1189 —	1189 —
Marco germanico	571,220	571,220	570,80	571,220	571,30	571,20	571,370	571,220	571,220	571,25
Fiorino olandese	526,060	526,060	526 —	526,060	526,10	526,05	526,010	526,060	526,060	526,05
Franco belga	29,530	29,530	29,55	29,530	29,55	29,50	29,535	29,530	29,530	29,55
Franco francese	202,690	202,690	202,80	202,690	202,50	202,70	202,610	202,690	202,690	202,70
Lira sterlina	2450,500	2450,500	2454 —	2450,500	2447 —	2450,45	2450,300	2450,500	2450,500	2450,50
Lira irlandese	1945 —	1945 —	1946 —	1945 —	1945 —	—	1944 —	1945 —	1945 —	—
Corona danese	162,220	162,220	162,10	162,220	162,25	162,20	162,300	162,220	162,220	162,25
Corona norvegese	201,010	201,010	201,20	201,010	201 —	201 —	201,180	201,010	201,010	201 —
Corona svedese	196,360	196,360	196,20	196,360	195,50	196,35	196,320	196,360	196,360	196,35
Franco svizzero	661,150	661,150	660,80	661,150	663,40	661,10	661,100	661,150	661,150	661,15
Scellino austriaco	81,363	81,363	81,40	81,363	81,35	81,35	81,350	81,363	81,363	81,35
Escudo portoghese	15,990	15,990	16,12	15,990	16,07	15,95	16,100	15,990	15,990	16 —
Peseta spagnola	12,480	12,480	12,49	12,480	12,46	12,50	12,475	12,480	12,480	12,48
Yen giapponese	5,287	5,287	5,26	5,287	5,25	5,29	5,280	5,287	5,287	5,28
E.C.U.	1344,580	1344,580	—	1344,580	—	—	1344,580	1334,580	1344,580	—

Media dei titoli del 28 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,825
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78,300
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,300
» » » » 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,150
» » » » 1-11-1981/83	99,850
» » » » 1-12-1981/83	99,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	99,400
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
» » » » 1- 1-1982/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/86	98,450
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,275
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	91,975
» » » 18 % 1- 4-1984	99,425
» » » 12 % 1-10-1984	89,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1459 —
Dollaro canadese	1188,650
Marco germanico	571,295
Fiorino olandese	526,035
Franco belga	29,532
Franco francese	202,650
Lira sterlina	2450,400
Lira irlandese	1944,500
Corona danese	162,260
Corona norvegese	201,095
Corona svedese	196,340
Franco svizzero	661,125
Scellino austriaco	81,356
Escudo portoghese	10,045
Peseta spagnola	12,477
Yen giapponese	5,283
E.C.U.	1344,580

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 29 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1470,050	1470,050	1460 —	1470,050	1470 —	1460 —	1469,950	1470,050	1470,050	1470,05
Dollaro canadese	1198,800	1198,800	1198 —	1198,800	1198,25	1189 —	1197,850	1198,800	1198,800	1198,80
Marco germanico	572,700	572,700	572,70	572,700	572,65	571,30	572,500	572,700	572,700	572,70
Fiorino olandese	527,890	527,890	527,60	527,890	527,45	526,10	527,650	527,890	527,890	527,90
Franco belga	29,621	29,621	29,63	29,621	29,62	29,50	29,625	29,621	29,621	29,62
Franco francese	202,900	202,900	202,60	202,900	202,75	202,65	202,900	202,900	202,900	202,90
Lira sterlina	2462 —	2462 —	2460 —	2462 —	2460 —	2460,75	2460,400	2462 —	2462 —	2462 —
Lira irlandese	1951 —	1951 —	1952 —	1951 —	1950 —	—	1950 —	1951 —	1951 —	—
Corona danese	163,220	163,220	163 —	163,220	163,05	162,20	163,200	163,220	163,220	163,20
Corona norvegese	203,020	203,020	203 —	203,020	202,95	201 —	203,020	203,020	203,020	203,02
Corona svedese	197,490	197,490	197,80	197,490	197,50	196,45	197,430	197,490	197,490	197,50
Franco svizzero	663,480	663,480	663,50	663,480	663,35	661,20	663,700	663,480	663,480	663,50
Scellino austriaco	81,588	81,588	81,90	81,588	81,57	81,35	81,590	81,588	81,588	81,55
Escudo portoghese	16,050	16,050	16,15	16,050	16,19	15,85	16 —	16,050	16,050	16,05
Peseta spagnola	12,502	12,502	12,52	12,502	12,51	12,40	12,517	12,502	12,502	12,50
Yen giapponese	5,291	5,291	5,28	5,291	5,285	5,30	5,290	5,291	5,291	5,29
E.C.U.	1347,990	1347,990	—	1347,990	—	—	1347,990	1347,990	1347,990	—

Media dei titoli del 29 ottobre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	38,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,825
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78,300
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	78,175
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1-11-1981/83	99,675
» » » » 1-12-1981/83	99,650
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1- 4-1981/84	99,250
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
» » » » 1- 1-1982/84	98,925
» » » » 1- 1-1982/86	98,625
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,300
» » » 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983	94,400
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	92,025
» » » 18 % 1- 4-1984	99,450
» » » 12 % 1-10-1984	89,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1470 —
Dollaro canadese	1198,325
Marco germanico	572,600
Fiorino olandese	527,770
Franco belga	29,623
Franco francese	202,900
Lira sterlina	2461,200
Lira irlandese	1950,500
Corona danese	163,210
Corona norvegese	203,020
Corona svedese	197,460
Franco svizzero	663,590
Scellino austriaco	81,589
Escudo portoghese	16,025
Peseta spagnola	12,509
Yen giapponese	5,290
E.C.U.	1347,990

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Giuseppe Cuccia, con decreto ministeriale 15 ottobre 1982 è stato revocato, con effetto dal 2 dicembre 1982, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Brescia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 1° settembre 1955.

(5292)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 settembre 1982, recante « Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1982, n. 61, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

alle pagine 13, 15 e 65, nel primo riquadro, le parole « Dati relativi alla società *od ente* » debbono essere sostituite con le parole « Dati relativi alla società *o associazione* »; nello stesso riquadro, al secondo rigo la parola « *Denominazione* » deve essere sostituita con le parole « *Ragione sociale* »;

a pagina 47, nelle annotazioni al prospetto I, al terzo rigo, l'importo di lire « *500* » deve essere sostituito con « *500.000* ».

(5280)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Peschiera del Garda

Con D.A. 6 febbraio 1982, n. 520, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del relitto stradale di complessivi mq 7011 sito lungo la strada statale n. 11 « Padana Superiore » e contraddistinto ai fogli 15 (mappale 94 di mq 2700 e mappale 252 di mq 3611) e 16 (mappale 246/a di mq 700) dei registri catastali del comune di Peschiera del Garda (Verona).

(5283)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 4 Difesa, foglio n. 272, concernente il cambiamento della sede di svolgimento delle prove scritte del concorso succitato indetto con il decreto ministeriale 11 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1982, registro n. 7 Difesa, foglio n. 185, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1982, concernente la sostituzione del segretario senza diritto a voto della commissione esaminatrice nominata con il sopracitato decreto ministeriale 19 gennaio 1982;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) maresciallo CC. s.p. Buttarelli Enrico (nato il 5 ottobre 1942) . . . . punti 42,95

2) maresciallo CC. s.p. Sagliocco Pietro (nato il 26 gennaio 1947) . . . . » 41,85

3) maresciallo CC. s.p. D'Amelio Francesco (nato il 18 marzo 1948) . . . . » 40,26

4) maresciallo CC. s.p. Minniti Salvatore (nato il 25 marzo 1946) . . . . » 40,08

5) maresciallo CC. s.p. Avitabile Antonio (nato l'11 marzo 1948) . . . . » 39,83

6) maresciallo CC. s.p. Piras Demetrio (nato il 25 maggio 1948) . . . . » 39,25

7) maresciallo CC. s.p. Lo Faro Rosario (nato il 13 marzo 1950) . . . . » 39,20

8) maresciallo CC. s.p. Susca Leonardo (nato il 19 dicembre 1950) . . . . » 38,90

9) maresciallo CC. s.p. Berdozzo Amedeo (nato il 10 luglio 1949) . . . . » 38,55

10) maresciallo CC. s.p. Boccali Riccardo (nato il 17 febbraio 1949) . . . . » 38,45

11) maresciallo CC. s.p. Mariani Umberto (nato il 17 febbraio 1946) . . . . » 37,50

12) maresciallo CC. s.p. Cariglia Algesiro (nato l'11 aprile 1949) . . . . » 37,48

13) maresciallo CC. s.p. Zerbini Giuliano (nato il 7 ottobre 1944) . . . . » 37,40

14) maresciallo CC. sp. Palmieri Sante (nato il 1° novembre 1946)) . . . . » 37,27

15) maresciallo CC. s.p. Serrao Guglielmo (nato il 3 novembre 1947) . . . . » 37,00

16) maresciallo CC. s.p. Briganti Gino (nato il 21 novembre 1947) . . . . » 36,90

17) maresciallo CC. s.p. Adamo Elio (nato il 14 agosto 1949) . . . . » 36,50

18) maresciallo CC. s.p. Chiarini Giovanni (nato il 28 agosto 1946) . . . . » 36,48

19) maresciallo CC. s.p. Zinzeri Armando (nato il 27 febbraio 1944) . . . . » 36,25

20) maresciallo CC. s.p. Mugneco Salvatore (nato il 5 gennaio 1949) . . . . » 36,08

21) maresciallo CC. s.p. Perrini Berardino G. (nato il 19 marzo 1947) . . . punti 36,00
22) maresciallo CC. s.p. Greco Dante (nato il 10 aprile 1948) » 35,93
23) maresciallo CC. s.p. Sanzò Fernando (nato il 26 marzo 1950) » 35,85
24) maresciallo CC s.p. Bigaroni Alfiero (nato il 20 dicembre 1950) . » 35,80
25) maresciallo CC. s.p. Ragusa Francesco (nato il 23 marzo 1947) . » 35,80
26) maresciallo CC. s.p. Cuzzocrea Fortunato (nato l'8 gennaio 1946) . » 35,54
27) maresciallo CC. s.p. Macchioni Bonaventura (nato il 13 marzo 1949) . . » 34,88
28) maresciallo CC. s.p. Cocco Emilio Edoardo (nato il 3 giugno 1944) . . » 34,70
29) maresciallo CC. s.p. Bruno Pasquale (nato il 6 luglio 1948) . » 34,65
30) maresciallo CC. s.p. Diana Antonio (nato il 19 novembre 1947) » 34,54
31) maresciallo CC. s.p. Di Gioia Vito (nato il 4 agosto 1947) » 33,57

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) maresicallo CC. s.p. Buttarelli Enrico . punti 42,95
2) maresicallo CC. s.p. Sagliocco Pietro . » 41,85
3) maresciallo CC. s.p. D'Amelio Francesco » 40,26
4) maresciallo CC. s.p. Minniti Salvatore . » 40,08
5) maresciallo CC. s.p. Avitabile Antonio » 39,83
6) maresciallo CC. s.p. Piras Demetrio . » 39,25
7) maresciallo CC. s.p. Lo Faro Rosario . » 39,20
8) maresciallo CC. s.p. Susca Leonardo . » 38,90
9) maresciallo CC. s.p. Berdozzo Amedeo » 38,55

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) maresciallo CC. s.p. Boccali Ricardo . punti 38,45
2) maresciallo CC. s.p. Mariani Umberto . » 37,50
3) maresciallo CC. s.p. Cariglia Algesiro » 37,48
4) maresciallo CC. s.p. Zerbini Giuliano » 37,40
5) maresciallo CC. s.p. Palmieri Sante . » 37,27
6) maresciallo CC. s.p. Serrao Guglielmo . » 37,00
7) maresciallo CC. s.p. Briganti Gino . » 36,90
8) maresciallo CC. s.p. Adamo Elio . . » 36,50
9) maresciallo CC. s.p. Chiarini Giovanni . » 36,48
10) maresciallo CC. s.p. Zinzeri Armando » 36,25
11) maresciallo CC. s.p. Mugneco Salvatore . » 36,08
12) maresciallo CC. s.p. Perrini Berardino G. » 36,00
13) maresciallo CC. s.p. Greco Dante . » 35,93
14) maresciallo CC. s.p. Sanzò Fernando . » 35,85
15) maresciallo CC. s.p. Ragusa Francesco (nato il 23 marzo 1947) . » 35,80
16) maresciallo CC. s.p. Bigaroni Alfiero (nato il 20 dicembre 1950) . . . . . . » 35,80
17) maresciallo CC. s.p. Cuzzocrea Fortunato » 35,54
18) maresciallo CC. s.p. Macchioni Bonaventura . . . » 34,88
19) maresciallo CC. s.p. Cocco Emilio Edoardo . . . » 34,70
20) maresciallo CC. s.p Bruno Pasquale . . » 34,65
21) maresciallo CC. s.p. Diana Antonio . » 34,54
22) maresciallo CC. s.p. Di Gioia Vito . . » 33,57

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1982
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 212

(5155)

Avvisi di rettifica

Nel *decreto ministeriale* 31 *maggio* 1982, *relativo al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 3 settembre 1982, al terzo rigo dell'ottavo comma dell'art. 10 dove è scritto: «inferiore a 18/20.», leggasi: «inferiore a 12/20.».*

Nel decreto ministeriale 8 giugno 1982, relativo al concorso, *per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio* permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 3 settembre 1982, al quinto rigo del nono comma dell'art. 10 dove è scritto: «...*Gazzetta Ufficiale* del *20 gennaio 1983*, muniti...», leggasi: «...*Gazzetta Ufficiale* del *10 dicembre 1982*, muniti ...».

(5295)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente capo della sezione autonoma di geriatria;

un posto di aiuto di pediatria addetto alla sezione immaturi (a tempo definito);

un posto di aiuto di pediatria addetto al dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno);

due posti di aiuto di chirurgia addetti al dipartimento di emergenza (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 25 novembre 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(669/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 302 del 3 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia: Concorsi pubblici, per esami, per titoli ed esami e per titoli, rispettivamene, a posti di applicato aggiunto, ad un posto di agente tecnico e a posti di inserviente.

Azienda farmaceutica municipalizzata di Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore generale.

Automobile club d'Italia, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente per la regione Friuli-Venezia Giulia, di collaboratore per il P.R.A. di Roma, di archivista-dattilografo e di assistente per la Sicilia.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico professionale.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1982, n. **40.**

Adeguamento dell'ammontare dei contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 29 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini di cui all'articolo precedente la Regione concede contributi secondo i criteri e con le modalità di seguito indicati:

a) ai comuni incaricati dalla Regione della redazione dei piani regolatori generali intercomunali a norma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, qualora questa superi L. 21.000.000, del 50 per cento della spesa eccedente tale cifra, fino ad un contributo massimo di L. 35.000.000;

b) ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 e non inferiore a 1.000 abitanti per la formazione o la revisione dei piani regolatori generali, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, qualora questa superi L. 13.500.000, del 50 per cento della spesa eccedente tale cifra, fino ad un contributo massimo di L. 21.000.000;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per la formazione o la revisione dei piani regolatori generali o dei regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione, in misura pari alla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di L. 7.000.000;

d) ai comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti:

1) per la formazione dei piani particolareggiati volti al risanamento conservativo dei centri storici, in misura pari alla spesa riconosciuta ammissibile fino ad un massimo di L. 21.000.000;

2) per la formazione o la revisione degli altri strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 1, nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un massimo di L. 13.500.000.

I contributi di cui al comma precedente sono incrementati, su richiesta del comune, di una somma pari al 50 per cento della spesa prevista per indagini relative all'assetto geologico ed idrogeologico del territorio, fino ad un massimo di L. 3.000.000 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 settembre 1982

TEARDO

(5045)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **56.**

Norme transitorie per il funzionamento dei laboratori di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, restano ferme le attribuzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi quali presidi multizonali di prevenzione a carattere provinciale aventi sede presso le unità locali socio-sanitarie dei quattro capoluoghi di provincia.

L'amministrazione regionale e le amministrazioni locali possono avvalersi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per l'espletamento delle proprie competenze istituzionali previste da norme statali e regionali.

Le unità locali socio-sanitarie, in cui sono ubicati i suddetti presidi, devono assicurare il collegamento funzionale di tali presidi con i servizi delle altre unità locali comprese nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento delle relative attività, attraverso sistematiche consultazioni tra i rispettivi comitati di gestione ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 2.

Le assemblee generali delle unità locali socio-sanitarie in cui sono localizzati i presidi multizonali di cui al precedente articolo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla elezione del nuovo comitato di gestione nel rispetto di quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

Art 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **57.**

Disciplina per l'erogazione dei contributi annuali a favore degli organismi turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'erogazione del contributo ordinario annuale, iscritto nel bilancio regionale a favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo, viene effettuata

dalla giunta regionale, su conforme parere della prima commissione consiliare programmazione e della commissione consiliare di merito.

Art. 2.

In regime di [illegible]zzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, allo scopo di far fronte al pagamento delle spese obbligatorie degli organismi turistici, la giunta regionale provvede mensilmente all'erogazione dell'acconto del contributo ordinario, proporzionalmente al contributo erogato nel precedente esercizio finanziario e nei limiti dei dodicesimi consentiti dalle norme di contabilità regionale.

I fondi erogati in acconto sono portati a conguaglio dei contributi assegnati ai sensi del precedente articolo.

Art. 3.

I contributi a favore delle associazioni pro-loco, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1975, n. 47, sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare di merito.

Per la erogazione dei contributi indicati al comma precedente, vengono osservate le modalità previste dall'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1975, n. 49.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 58.

Rifinanziamento degli interventi regionali in materia di impiantistica sportivo-ricreativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I piani di intervento per gli impianti sportivo-ricreativi e di fruizione del tempo libero, di cui al titolo 2° della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, sono rifinanziati.

Art. 2.

Per l'anno 1982 viene autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio, di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte a oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale: in diminuzione L. 500.000.000

Cap. 1562. — Interventi per la realizzazione e per il potenziamento di impianti sportivo-ricreativi e di fruizione del tempo libero: in aumento » 500.000.000

La partita n. 6 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, è soppressa.

Per gli esercizi futuri l'entità della spesa è determinata dalle leggi di bilancio, a norma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, nell'ambito delle assegnazioni iscritte nel bilancio pluriennale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 59.

Controllo sulla salubrità delle carni ittiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di conoscere lo stato di salubrità delle carni della fauna ittica delle acque interne, in relazione alle condizioni in cui la stessa vive e si sviluppa, istituisce, a decorrere dal 1982, un fondo annuo.

Per l'anno 1982 tale fondo è determinato in L. 100.000.000.

Art. 2.

La studio della salubrità delle carni di cui al precedente articolo viene affidato all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », e, per esso, alla dipendente sezione ittica di Pescara.

L'Istituto di cui al precedente comma presenta annualmente il piano tecnico-finanziario della ricerca da effettuare, su propria iniziativa o su richiesta del competente settore sanità-igiene-ecologia.

Il consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui al precedente comma.

La giunta regionale, accertata la conformità dell'indagine effettuata alla indicazione del piano di cui al precedente comma, provvede alla liquidazione, in favore dell'Istituto di cui all'art. 2 della presente legge, della spesa sostenuta entro i limiti dello stanziamento previsto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 100.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890, partita n. 5, elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto l'occorrente variazione al bilancio 1982 ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

L'onere relativo agli anni 1983 e successivi sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **60.**

Valutazione della qualifica professionale di operatore sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione a posti di impiego contemplati nelle strutture organizzative con competenze socio-assistenziali operanti sia nell'ambito della Regione che degli enti da essa dipendenti, controllati o vigilati, le qualifiche professionali di « operatore sociale » e di « operatore socio-sanitario », rilasciate dalla Regione ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito del superamento dei corsi formativi triennali conclusisi negli anni dal 1977 al 1981, assumono la denominazione unica di « operatore sociale » e sono valutate come titolo professionale utile per la copertura dei posti citati, con le stesse modalità e condizioni previste per gli altri profili professionali assimilabili indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **61.**

Delega alle province delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite alle regioni dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernente le autorizzazioni per la circolazione di trasporti eccezionali e di veicoli eccezionali, sono delegate alle province nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

(5011)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **62.**

Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale negli esercizi 1982-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi regionali

La regione Abruzzo concede contributi costanti ventennali ai comuni e alle province per il finanziamento di opere pubbliche di loro interesse.

Detti contributi sono determinati in misura pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti e concessi con decreto del presidente della giunta regionale, da adottare ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2.

Spesa ammessa a contributo

Sono ammesse al contributo di cui all'articolo precedente le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, comprese quelle per espropri, per revisione prezzi, per oneri fiscali, per eventuali rilievi geognostici finalizzati e specifiche esigenze tecniche per progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

Il finanziamento agevolato del contributo regionale può riguardare anche il completamento, l'ampliamento, la sistemazione e il miglioramento delle opere pubbliche esistenti nonché, per quelle trasferite dallo Stato alle regioni mentre erano in corso i rispettivi appalti, le eventuali sistemazioni debitorie contrattualmente connesse agli appalti medesimi, la cui definizione non abbia trovato capienza nei pregressi finanziamenti statali o regionali.

Art. 3.

Spese generali

Nei progetti delle opere finanziarie con il concorso previsto dalla presente legge possono computarsi le spese di compilazione, direzione e sorveglianza e le spese di collaudo e di espropriazione.

Nel caso che i comuni facciano ricorso, per la realizzazione delle opere, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze, si applicano le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri.

Art. 4.

Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta del settore dei lavori pubblici e politica della casa, provvede alla ripartizione del finanziamento in base ai seguenti parametri e percentuali:

15% del finanziamento a favore delle province;

il rimanente 85% del finanziamento a favore dei comuni.

A) Del finanziamento assegnato alle province, il 20% viene ripartito in parti uguali per ciascuna provincia (1) ed il rimanente in base ai seguenti parametri:

per il 40% in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente a quello devoluzione (2);

per il 20%, in proporzione diretta alla superficie di ciascuna provincia, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione (3);

per il 10%, in proporzione diretta alla superficie di ciascuna provincia, quale risulta nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 28 aprile 1975, n. 273 (4);

per il 10%, in proporzione diretta al numero dei comuni appartenenti a ciascuna provincia, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento (5);

B) Del finanziamento assegnato ai comuni, il 25% viene ripartito in parti uguali a ciascun comune (a) ed il rimanente in base ai seguenti parametri:

per il 35%, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT, relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente alla devoluzione (b);

per il 5%, in proporzione diretta alla popolazione residente nei comuni di 1ª, 2ª classe e di classe 3ª — esclusi i comuni con altitudine media di insediamento superiore ai 900 metri con popolazione non decrescente e quelli del litorale per la sola parte di territorio non compresa entro la fascia di km 2 dalla battigia — di cui alla legge regionale 24 gennaio 1980, n 8, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente alla devoluzione (o);

per il 10%, in proporzione diretta alla superficie di ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione (d);

per il 10%, in proporzione diretta alla superficie di ciascun comune, quale risulta nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 della C.E.E. allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 28 aprile 1975, n. 273 (e);

per il 5%, in proporzione diretta al numero delle frazioni geografiche abitate, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi all'ultimo censimento (f);

per il 10%, in proporzione diretta alla popolazione residente nei comuni con meno di 10 mila abitanti, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente alla devoluzione (g).

Su proposta del suddetto settore dei lavori pubblici e politica della casa, il presidente della giunta regionale emette, quindi, il decreto di concessione del contributo, che, a cura del medesimo settore viene comunicato agli enti interessati ed all'ente mutuante.

Art. 5.

Contrazione di mutui

Per il finanziamento delle opere ammesse al contributo della Regione ai sensi della presente legge, gli enti interessati possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nei limiti di spesa di cui agli articoli precedenti.

Per contrarre i mutui è sufficiente che gli enti anzidetti producano all'istituto mutuante copia della deliberazione di assunzione del mutuo adottata in conformità alle norme vigenti in materia e debitamente approvata dal competente organo di controllo.

Art. 6.

Erogazione del contributo

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui e alle scadenze previste nei relativi contratti.

Ove il mutuo sia contratto per la durata inferiore ai 20 anni, il contributo della Regione è corrisposto direttamente all'ente mutuario dalla data di scadenza del mutuo fino alla 20ª annualità.

L'erogazione diretta dell'annualità all'ente mutuario è parimenti disposta nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte del mutuante.

Art. 7.

Erogazione dei mutui

L'erogazione del mutuo è disposta in base a certificati di avanzamento dei lavori trasmessi dagli enti interessati direttamente all'istituto mutuante e può essere anticipata, su domanda degli enti stessi, nella misura e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per consentire l'anticipazione del corrispettivo contrattuale all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta.

L'ultima rata del mutuo è erogata in base al certificato di collaudo dell'opera approvato nei modi di legge degli enti ed omologato dal settore dei lavori pubblici e politica della casa.

Art. 8.

Procedure e termini

Per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle opere ammesse al contributo regionale ai sensi della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 5, primo comma, 8, 9 e 12 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.

Per tutte le opere di competenza regionale il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori è soggetto alla stessa procedura di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 senza alcuna formalità.

Gli enti beneficiari devono iniziare le predette opere entro il termine di sei mesi dalla concessione del mutuo.

Tale termine è prorogabile, a richiesta degli enti, soltanto per comprovati motivi di forza maggiore.

Art. 9.

Studi e indagini

Per studi, indagini e rilevazioni riguardanti specifiche attività del settore lavori pubblici è autorizzata la spesa pari al 3% dello stanziamento per ogni singolo esercizio finanziario, nonché degli stanziamenti, sempre per opere pubbliche, derivanti da norme statali.

Art. 10.

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in lire 10 miliardi per l'esercizio 1982 ed in lire 10 miliardi per l'esercizio 1983.

Alla spesa relativa all'anno 1982 si provvede:

quanto a L. 3.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899, partita n. 5 dell'elenco n. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

quanto a L. 7.000.000.000 mediante riduzione di pari importo per la sola competenza del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

La partita n. 7 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio per l'esercizio 1982, è soppressa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 è istituito ed iscritto, sett. 16, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1, il cap. 1679 denominato « Contributi in conto interessi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale » con lo stanziamento, di sola competenza, di L. 10.000.000.000.

La spesa di L. 10.000.000.000 relativa alla quota occorrente per l'anno 1983, sarà iscritta sul corrispondente capitolo della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Con apposite leggi regionali sarà provveduto al rifinanziamento della presente legge a partire dall'anno 1984.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui, verranno, altresì, iscritti nel bilancio regionale per l'intera durata dei mutui medesimi.

Nei confronti dello stanziamento di spese previsto dalla presente legge, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come indicato dall'art. 19 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 ».

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

1) $\frac{\text{Finanziamento}}{\text{numero province}}$ = Finanziamento identico per ciascuna provincia

2) $\frac{\text{Finanziamento} \times \text{abitante residente in ciascuna provincia}}{\text{Popolazione residente in Abruzzo}}$

3) $\frac{\text{Finanziamento} \times \text{superficie di ciascuna provincia}}{\text{Superficie regione Abruzzo}}$

4) $\frac{\text{Finanziamento} \times \text{superficie svantaggiata direttiva CEE/75/268 di ciascuna provincia}}{\text{Superficie svantaggiata direttiva CEE/75/268 - Regione Abruzzo}}$

5) $\frac{\text{Finanziamento} \times \text{numero comuni appartenenti a ciascuna provincia}}{\text{Numero dei comuni esistenti in Abruzzo}}$

a) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Numero comuni esistenti in Abruzzo}}$ = Quota fissa identica per ciascun comune

b) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Abitanti residenti in Abruzzo}}$ × Abitanti residenti in ciascun comune

c) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Abitanti residenti nei comuni di 1ª - 2ª classe e 3ª classe (*) di cui alla legge regionale n. 8/80}}$ × Abitanti residenti in ciascun comune di 1ª - 2ª classe e 3ª classe (*) di cui alla legge regionale n. 8/80

d) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Superficie territoriale regione Abruzzo}}$ × Superficie territoriale di ciascun comune

e) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Superficie svantaggiata - direttiva CEE/75/268 - Regione Abruzzo}}$ × Superficie territoriale di ciascun comune ai sensi direttiva CEE/75/268

f) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Numero frazioni geografiche abitate esistenti in Abruzzo}}$ × Numero frazioni abitante in ciascun comune

g) $\frac{\text{Finanziamento disponibile}}{\text{Abitanti residenti nei comuni con meno di 10 mila abitanti}}$ × Abitanti residenti in ciascun comune con meno di 10 mila abitanti

---

(*) Esclusi i comuni con altitudine di inserimento superiore al 900 metri con popolazione non decrescente e quelli del litorale per la sola parte di territorio non compresa entro la fascia di km 2 dalla battigia.

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla legge n. 63 del 5 dicembre 1979 recante: « Disciplina delle attività di formazione professionale nella regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 63 del 5 dicembre 1979, è aggiunto il seguente:

Art. 6-*bis* - *Concessione di beni in comodato.* — La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, qualora ravvisi l'opportunità di integrare le strutture di cui dispongono i centri di formazione professionale costituiti dagli enti di cui al precedente art. 6, per speciali finalità del piano può concedere in comodato ai predetti enti attrezzature tecnico-didattiche, da destinarsi in via esclusiva alle attività formative programmate dalla Regione. Questo intervento è limitato ad attrezzature non ammortizzabili nel periodo del ciclo formativo.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 63 del 5 dicembre 1979, è sostituito dal seguente:

« La convenzione deve prevedere, altresì:

1) le spese per il personale;

2) le spese di funzionamento delle attività e delle strutture formative;

3) le spese per l'attuazione del diritto alla formazione professionale;

4) le spese di coordinamento delle attività ».

Art. 3.

Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 63 del 5 dicembre 1979, è aggiunto il seguente:

Art. 16-*bis* - *Contratto di prestazioni professionali.* — Nello ambito della progettazione dei corsi, possibile l'utilizzo di esperti con funzioni di consulenza, d'insegnamento e di sostegno, al fine di introdurre nei processi formativi competenze tecniche specifiche direttamente collegate alla attività produttiva e dei servizi.

Le prestazioni degli esperti, che dovranno provenire in via prioritaria da università ed istituti di ricerca e sviluppo e da aziende qualificate, saranno regolate unicamente come incarichi di collaborazione professionale, escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

I contratti di cui al comma precedente vengono stipulati, previa approvazione del settore competente dalla giunta regionale, a condizione che:

a) facciano parte integrante del programma formativo presentato dagli enti convenzionati al momento della convenzione;

b) le prestazioni professionali siano tenute alla presenza dell'insegnante titolare interessato alla materia solo per speciali obiettivi collegati al piano.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 64.
Contributo finanziario alla fondazione « Premio Michetti » di Francavilla al Mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della pittura e di tutto ciò che è connesso con essa ed anche per potenziare un centro di interesse culturale di alta specializzazione, assegna con la presente legge un contributo di L. 40.000.000 alla fondazione Michetti, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, n. 1497, con sede in Francavilla al Mare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 40.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890, partita n. 1, elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, è istituito ed iscritto nel sett. 6, tit. I, sez. VI, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1 il cap. 650 denominato « Contributo alla fondazione "Premio Michetti" di Francavilla al Mare » con lo stanziamento, in termini di sola competenza di L. 40.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 65.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, recante: « Disciplina dell'insegnamento dello sci in Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disciplina dell'insegnamento

All'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

« E' fatto obbligo ai maestri di sci iscritti nell'elenco regionale di apporre, sulla propria divisa, durante lo svolgimento della professione, il distintivo rilasciato dalla regione Abruzzo ».

Art. 2.
Elenco regionale

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è sostituito dal seguente:

« E' istituito l'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci. A tale elenco sono iscritti d'ufficio coloro i quali abbiano superato gli esami di cui al successivo art. 3 della presente legge. Gli iscritti sono suddivisi nelle categorie:

a) maestri di sci alpino, con l'eventuale annotazione di 1° grado;
b) maestri di sci di fondo ».

Art. 3.
Corsi per l'abilitazione

L'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, accertata la legittima richiesta di abilitazione alla professione di maestro di sci nel territorio regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, istituisce o promuove corsi con relativi esami, per ciascuna delle discipline di cui all'art. 3 della legge regionale n. 22/80.

Con il conseguimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, si ottiene la qualifica di maestro di sci per le discipline alpine e di maestro di sci di fondo.

La qualifica di maestro di sci di 1° grado, per le discipline alpine, si ottiene previa frequenza dei corsi e superamento dei relativi esami previsti all'art. 4 della presente legge. La qualifica conseguita è annotata a fianco del nominativo nell'elenco regionale e nella licenza per l'abilitazione all'insegnamento.

Per una preparazione professionale articolata la giunta regionale, utilizzando la collaborazione delle associazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, promuove inoltre corsi di ulteriore specializzazione ».

Art. 4.
Prove d'esame

L'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Gli esami teorici-pratici per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale dei maestri di sci delle discipline alpine e del fondo e per il conseguimento della specializzazione di maestro di 1° grado delle discipline alpine, consistono nelle seguenti prove:

a) tecnico-pratica;
b) didattica;
c) teorica.

Le prove di esame sono espletate da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da:

1) il componente la giunta regionale preposto al settore formazione professionale o da un suo delegato, che la presiede;
2) un dipendente del settore formazione professionale di livello non inferiore al sesto, delegato dal componente la giunta regionale preposto al settore formazione professionale;
3) sei maestri di sci, particolarmente esperti, di cui quattro specializzati nelle discipline alpine e due in quelle di fondo, scelti sulla base di elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale;
4) tre esperti particolarmente qualificati, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno in quelle di fondo, scelti sulla base di elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, comprendente fra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci risultanti nell'elenco regionale;
5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali;
6) tre esperti in attività culturali ed educative;
7) un medico esperto in medicina dello sport;
8) un rappresentante dell'organo regionale (FISI).

Con le stesse modalità e con gli stessi criteri seguiti per i componenti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, 5 e 6 sono nominati altrettanti supplenti.

La commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Limitatamente alla prova tecnico-pratica e a quella didattica, la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per quella di fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

a) dal componente la giunta regionale preposto al settore formazione professionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) un dipendente del settore formazione professionale di livello non inferiore al sesto;

c) quattro maestri di sci specializzati nelle discipline alpine previsti al n. 3 del precedente secondo comma;

d) due esperti nelle discipline alpine previsti al n. 4 del precedente secondo comma.

La sottocommissione per il fondo è composta:

a) dal componente la giunta regionale preposta al settore formazione professionale o da un suo delegato;

b) un dipendente del settore formazione professionale di livello non inferiore al sesto;

c) due maestri di sci specializzati nelle discipline del fondo previsti al n. 3 del precedente secondo comma;

d) un esperto nelle discipline di fondo previsto al n. 4 del precedente secondo comma.

Esercita le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni un dipendente regionale di livello non inferiore al settimo.

La commissione determina e rende noti:

a) il programma delle prove tecnico-pratiche, di didattica e di teorica;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

Il contenuto dei corsi e delle prove deve uniformarsi alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).

Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi previsti dal precedente art. 3 della presente legge.

La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una migliore funzionalità della stessa ».

Art. 5.

Ammissione ai corsi

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è aggiunto il seguente punto:

4) « idoneità fisica all'insegnamento ». L'idoneità è dichiarata con certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, non prima di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Allo stesso art. 8 è aggiunto il seguente comma:

« Le eventuali assenze, relative alla freguenza dei corsi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge e all'art. 9 della legge regionale n. 22/80, devono essere giustificate e non possono superare il 10 % della durata dell'intero corso. Per le prove di esame relative agli stessi corsi non sono previste sessioni straordinarie ».

Art. 6.

Corsi per passaggio di grado e per istruttori

All'art. 9 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta regionale istituisce corsi con relativi esami di cui al precedente art. 3, terzo comma, della presente legge, per il passaggio da maestro di sci a maestro di sci di 1° grado per le discipline alpine. La frequenza di tali corsi equivale alla frequenza di un corso di aggiornamento.

La giunta regionale istituisce, ogni tre anni, corsi ed esami per istruttori per maestri di sci da sostenere davanti alla commissione di cui all'art. 4 della presente legge. A detti corsi sono ammessi i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale con l'annotazione di 1° grado per le discipline alpine ed i maestri di sci iscritti da almeno tre anni per le discipline di fondo. La qualifica conseguita è annotata nell'elenco regionale, ed è riconosciuta fino alla scadenza del terzo anno dalla data di conseguimento ».

Art. 7.

Organizzazione e programmazione dei corsi

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è sostituito dal seguente:

« I corsi istituiti o promossi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 22/80 e degli articoli 3 e 6 della presente legge sono inclusi nei programmi annuali previsti dall'ordinamento sulla formazione professionale della regione Abruzzo ».

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 8.
Norme transitorie

Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, le parole «di entrata in vigore della presente legge, sono» vengono sostituite dalle parole «del 31 ottobre 1981, erano».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

«La giunta regionale autorizzata, per una volta, ad organizzare un corso di aggiornamento tecnico, della durata di un mese, al quale possono essere ammessi coloro che, pur in possesso dei prescritti requisiti previsti al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 22/80, non hanno potuto, per qualsiasi ragione, partecipare al precedente corso».

Art. 9.
Scuole di sci

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Possono denominarsi "Scuole di sci" soltanto le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale»

Il punto 1) del secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Siano composte da almeno cinque maestri di sci, residenti in Abruzzo, in possesso di regolare licenza per l'esercizio della professione.

Uno dei maestri assume le funzioni di direttore con l'obbligo di assicurare la sua presenza presso la scuola e con la responsabilità, sotto il profilo tecnico-organizzativo e disciplinare, dell'attività della scuola stessa».

Al secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente punto:

«7) Dimostrino di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento».

Allo stesso art. 14 della legge regionale n. 22/80 sono aggiunti i seguenti commi:

«Le domande di iscrizione all'elenco regionale delle scuole di sci vanno inoltrate alla giunta regionale per il tramite del sindaco del comune territorialmente competente, il quale esprime un motivato parere non vincolante, di carattere turistico-operativo.

Tutte le scuole di sci iscritte nell'elenco regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi a quanto prescritto dal presente articolo, fatta eccezione per il precedente comma dello stesso».

Art. 10.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, ai maestri di sci per le discipline alpine, iscritti nell'elenco regionale, viene riconosciuta la qualifica di maestro di sci di 1° grado se in possesso di detta qualifica rilasciata dalla F.I.S.I. (Federazione italiana sport invernali) in data anteriore a quella di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 22, le parole «L. 50.000 ed un massimo di L. 150.000» vengono sostituite dalle parole «L. 300.000 ed un massimo di L. 600.000».

Al terzo comma dello stesso art. 15 le parole «L. 30.000 ed un massimo di L. 90.000» vengono sostituite dalle parole «L. 100.000 ed un massimo di L. 300.000».

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

(5012)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823050)